

Maestri sotto concorso
Le prime tornate del reclutamento
nelle Facoltà giuridiche dei grandi Atenei
del Regno d'Italia (1860-1896)



a cura di
ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, NICOLETTA SARTI



Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

16

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphaële Parizot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Maestri sotto concorso
Le prime tornate del reclutamento
nelle Facoltà giuridiche dei grandi Atenei
del Regno d'Italia (1860-1896)

a cura di
Alessia Legnani Annichini, Nicoletta Sarti

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni* della Collana consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.



Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.1, Avviso PRIN 2022 (DD N. 104 del 02/02/2022), dal titolo “Academic recruitment in Italy. University system and legislation on university competitions in politics, public discourse and administrative proceedings (1945-2015)”, codice progetto MUR 20222PH9ZA - CUP J53D23019600006 referente Prof. Marco Cavina

In copertina: particolare tratto dall'intestazione di un documento del Ministero dell'Istruzione Pubblica del Regno d'Italia.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 9791281716667

© Stem Mucchi Editore Srl - 2025

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0)

Attribuzione della paternità dell'opera all'Autore. Consente la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita, la modifica e la trasformazione per produrre un'altra opera.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, dicembre 2025

ABBREVIAZIONI

a.a. = anno accademico

ACS = Archivio Centrale dello Stato

ACS, MPI, Cons. sup., Atti (1849-1903) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Consiglio superiore della pubblica istruzione, Atti del Consiglio, Prima serie a (1849-1903)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Concorsi a cattedre (1860-1896) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, biblioteche e affari generali, Concorsi a cattedre (1860-1896)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Università e istituti superiori, I s. (1882-1890) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, biblioteche e affari generali, Archivio generale (Università, accademie e biblioteche), Università e istituti superiori: affari generali, concorsi a cattedre, libere docenze, onorificenze, personale, locali, spese e affari diversi, I s. (1882-1890)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Università e istituti superiori, II s. (1891-1895) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, biblioteche e affari generali, Archivio generale (Università, accademie e biblioteche), Università e istituti superiori: affari generali, concorsi a cattedre, libere docenze, onorificenze, personale, locali, spese e affari diversi, II s. (1891-1895)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Università e istituti superiori, III s. (1896-1910) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, biblioteche e affari generali, Archivio generale (Università, accademie e biblioteche), Università e istituti superiori: affari generali, concorsi a cattedre, libere docenze, onorificenze, personale, locali, spese e affari diversi, III s. (1896-1910)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., Fascicoli personali (1900-1940) = ACS, MPI, Direzione generale istruzione superiore, Divisione prima, Fascicoli personali dei professori ordinari, 2° versamento 1900-1940, prima serie

ACS, MPI, Div. Istr. Sup. (1882-1890) = ACS, MPI, Divisione Concorsi Istruzione Superiore 1882-1890

ACS, MPI, Personale (1860-1880) = ACS, MPI, Direzione generale istruzione superiore, fondo Personale 1860-1880

art. = articolo

a.s. = anno scolastico

Abbreviazioni

Annuario Università Bologna = *Annuario della Regia Università di Bologna* <https://amshistorica.unibo.it/annuariunibo>

Annuario Università Catania = *Annuario della Regia Università degli Studi di Catania*

Annuario Università Genova = *Annuario della Regia Università degli Studi di Genova*

Annuario Università Macerata = *Annuario della Regia Università degli Studi di Macerata*

Annuario Università Modena = *Annuario della Regia Università di Modena*

Annuario Università Napoli = *Annuario della Regia Università degli Studi di Napoli*
<http://www.fedoa.unina.it/view/types/other.html>

Annuario Università Padova = *Annuario della Regia Università di Padova* <https://centroistoria.unipd.it/annuari-accademici>

Annuario Università Palermo = *Annuario della Regia Università degli Studi di Palermo* <https://www.unipa.it/biblioteche/sba/u.o.archivioistoricodiateneo/patrimonio-archivistico/raccolte-digitali/annuari-accademici/>

Annuario Università Parma = *Annuario della Regia Università di Parma*

Annuario Università Pavia = *Annuario della Regia Università di Pavia* <http://www-4.unipv.it/webcesupold/annuari/>

Annuario Università Pisa = *Annuario scolastico della Regia Università degli Studi di Pisa*

Annuario Università Roma = *Annuario della Regia Università degli Studi di Roma*

Annuario Università Torino = *Annuario della Regia Università degli Studi di Torino*
<https://www.asut.unito.it/mostre/collections/show/7>

Annuario Università Urbino = *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino* <https://sanzio.uniurb.it/handle/20.500.12731/28395>

AP, CdD = Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati

Archivio di psichiatria, scienze penali, e antropologia criminale = *Archivio di psichiatria, scienze penali, e antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente*,

Archivio Giuridico = *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"*

ASUBo = Archivio storico dell'Università di Bologna

ASUPa = Archivio storico dell'Università di Palermo

ASUPd = Archivio storico dell'Università di Padova

ASUPi = Archivio storico dell'Università di Pisa

ASUPv = Archivio storico dell'Università di Pavia

ASURm = Archivio storico dell'Università La Sapienza, Roma

ASUT = Archivio Storico dell'Università di Torino

b. = busta

c. = carta

Collezione celerifera = *Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari*

DBGI = *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIRROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, I-II, il Mulino, Bologna, 2013

DBI = *Dizionario biografico degli italiani*, 100 voll., Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1960-2021 <https://www.treccani.it/biografico/>

DI = *Digesto Italiano*, 24 voll., Utet, Torino, 1884-1921

d.r. = decreto rettorale

ED = *Enciclopedia del diritto*, 64 voll., Giuffrè, Milano, 1958-2017

Enciclopedia italiana, Ottava appendice = *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012

f. = foglio

fasc. = fascicolo

fasc. pers. = fascicolo personale

G.U. = *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* <https://www.gazzettaufficiale.it/home-PostLogin>

G.P. = *Gazzetta Piemontese. Giornale Ufficiale del Regno*

Historia et ius = *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* <https://www.historiaetius.eu/>

Il Circolo Giuridico = *Il Circolo Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza, Iurisdictio* = *Iurisdictio. Storia e prospettive della giustizia*

l. = legge

La legge = *La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*

Monitore dei Tribunali = *Monitore dei Tribunali. Giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale*

MPI = Ministero della Pubblica Istruzione

MPI, AS, Verb. CS = Ministero della Pubblica Istruzione, Archivio storico, Verbali del Consiglio Superiore

NDI = *Nuovo digesto italiano*, a cura di M. D'AMELIO, A. AZARA, 12 voll., Utet, Torino, 1937-1940

NNDI = *Novissimo digesto italiano*, diretto da A. AZARA, E. EULA, 20 voll., Utet, Torino, 1957-1975

pos. = posizione

Processi verbali 1885-1887 = *Processi verbali della Facoltà di Giurisprudenza dal 6 febbraio 1885 al 26 giugno 1887*

Abbreviazioni

Quaderni fiorentini = *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*
<https://www.quadernifiorentini.eu/>

R.D. = regio decreto

r.d.l. = regio decreto legge

Rivista del diritto commerciale = *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*

s. = serie

s.fasc. = sottofascicolo

ss. = sottoserie

VCdF = Verbale del Consiglio di Facoltà

Diritto civile – Diritto commerciale

MARTA CERRITO

QUANDO TUTTO EBBE INIZIO: PRIMI CONCORSI UNIVERSITARI NELLA PALERMO POSTUNITARIA*

Abstract. L'articolo ricostruisce i primi concorsi universitari della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo nel 1862, segnando l'inizio di una stagione di rinnovamento didattico e scientifico. Viene analizzato il concorso che portò Luigi Sampolo alla cattedra di Diritto civile e quello per la cattedra di Procedura civile, vinto ma poi abbandonato da Nicolò Uzzo a causa della Legge sul cumulo degli impieghi. Gli episodi evidenziano le tensioni tra la tradizione borbonica e le nuove norme postunitarie, guardando al mondo accademico come specchio delle tensioni tra centralismo statale e spinte autonomistiche.

Parole chiave: primi concorsi, Luigi Sampolo, Facoltà di Giurisprudenza di Palermo, reclamo, cumulo degli impieghi.

The origins of competitive University examinations in post-unification Palermo. This article examines the inaugural competitive examinations at the Faculty of Law in Palermo in 1862, a pivotal moment in the Faculty's postunification transformation. It focuses on Luigi Sampolo's appointment to the chair of Civil law and the contested selection of Nicolò Uzzo for the chair of Civil procedure. These episodes highlight the tensions between Bourbon-era traditions and post-unification regulations, casting the academic sphere as a reflection of the broader conflict between state centralization and regionalist pressures.

Key words: academics competitive exams, Luigi Sampolo, Faculty of Law of Palermo, complaint.

Introduzione

Su richiesta di Ferdinando di Borbone, nel 1804, Papa Pio VII autorizzò il rientro dei Gesuiti in Sicilia¹, evento che comportò la

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

¹ Nel 1767 i Gesuiti furono espulsi dalla Sicilia per volontà di Re Ferdinando di Borbone, in attuazione della politica perseguita da Carlo III di Spagna, che ne decretò l'allontanamento da tutti i domini borbonici, compresi il Regno di Na-

restituzione del Collegio Massimo all'ordine e il successivo trasferimento, nel 1805, della R. Accademia degli Studi presso le residenze dei Teatini. In tale occasione l'istituzione assunse il titolo di R. Università degli Studi, restando però ancora per lungo tempo sotto l'influenza degli ordini religiosi. I rapporti con Gesuiti e Teatini furono tuttavia segnati da tensioni, soprattutto in relazione agli insegnamenti giuridici ed economici, ritenuti pericolosi dal clero perché stimolavano lo spirito critico e il desiderio di rinnovamento. La Facoltà legale, di struttura inizialmente modesta, contava nel 1815 appena quattro cattedre: Pandette e Codice di Giustiniano, Istituzioni civili, Etica e Diritto canonico. Quest'ultima venne sostituita nel 1839 da Economia e commercio, e dal 1840 la Facoltà assunse il nome di Giurisprudenza, conservando però un impianto di studi ancorato alla tradizione romanistica e pandettistica. Solo la cattedra di Economia, affidata a Ignazio Sanfilippo, introdusse un elemento di novità con l'insegnamento dei principi di economia politica.

Nel 1841 la R. Università offriva più corsi di quelli ufficialmente riconosciuti, tra cui Codice civile con confronto delle leggi romane² e Procedura civile, basati sui manuali della Scuola dell'esegesi

poli e le colonie americane. Tale provvedimento si inseriva nel più ampio clima di diffidenza verso la Compagnia di Gesù, accusata di eccessiva ingerenza politica ed economica, e rappresentò uno dei momenti più significativi della crisi che avrebbe condotto, pochi anni dopo, alla soppressione dell'ordine (1773). Per una più approfondita analisi della storia della Facoltà giuridica palermitana, si rinvia alla lettura di M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, in *Index*, XXV, 1997, p. 587-616; O. CANCELILA, *Storia dell'Università di Palermo dalle origini al 1860*, Laterza, Roma-Bari, 2006; B. PASCIUTA, *Itinerari di una cultura giuridica: la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo dalla fondazione al fascismo (1805-1940)*, in *Annali di storia delle università italiane*, XII, 2008, pp. 387-421.

² La metodologia tendeva a ridurre il Diritto romano a un ruolo meramente strumentale, come semplice sostegno ai codici moderni, invece di valorizzarlo come patrimonio storico, in coerenza con l'impostazione e l'influenza della Scuola francese dell'Esegesi. Sul punto, v. G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Giappichelli, Torino, 2018; Y.-E. LE BOS, "L'enseignement du droit par l'École de l'exégèse". *Pourquoi tant d'ennui sur les bancs de la faculté?*, in *L'enseignement du droit. Actes des Journées internationales de la Société d'Histoire du Droit*, il Mulino, Bologna, 2019; M. SESTA, *Diritto civile*, in *Docta suas secum duxit Bononia leges. Storia della Fa-*

francese. Alcuni docenti si avvalevano di sostituti e il reclutamento accademico risultava poco rigoroso ma nel 1842 la Facoltà si ampliò con le nuove cattedre di Codice civile, Procedura civile e Codice e procedura penale, quest'ultima affidata a Emerico Amari³. Attraverso figure come Emerico Amari si affermò a Palermo una prospettiva storicista di matrice vichiana, volta a rinnovare il metodo di studio del diritto mediante una diversa considerazione delle esperienze giuridiche del passato⁴. Nel 1843 venne istituita la cattedra di Diritto nautico e commerciale, mentre Corradino Garaio⁵ assunse la carica di tesoriere: un segnale del crescente prestigio della Facoltà di Giurisprudenza, che andava consolidandosi come centro di formazione e ricerca.

Nel 1852 un nuovo R. Decreto introdusse importanti riforme di carattere organizzativo: fu istituita la Deputazione della R. Università e venne creata la figura del Vicerettore, incarico che nel 1854

oltà di Giurisprudenza di Bologna (XIX-XX secolo), a cura di M. CAVINA, A. LEGNANI ANNICHINI, il Mulino, Bologna, 2024, pp. 311-325.

³ Emerico Amari (Palermo, 1810-1870) fu professore di Diritto penale a Palermo dal 1841, sostenne posizioni liberali e abolizioniste, che gli costarono sospetti e arresti sotto i Borbone. Partecipò attivamente alla rivoluzione del 1848, fu Deputato e inviato in missione diplomatica in Italia, ma dopo la sconfitta dovette esiliarsi a Genova, dove ricoprì l'insegnamento di Diritto costituzionale e pubblicò la sua opera principale, *Critica di una scienza delle legislazioni comparate* (1857), fondata su principi storicistici e liberisti. Dal 1859 insegnò Filosofia della storia a Firenze. Tornato in Sicilia nel 1860, si oppose al plebiscito di annessione al Piemonte, coerente con le sue idee federaliste. Deputato nel 1861 e nel 1867, si ritirò definitivamente dalla politica poco dopo. Morì a Palermo il 20 settembre 1870. Sul punto, v. M.A. COCCHIARA, *Amari, Enrico*, in *DBGI*, I, pp. 48-49.

⁴ Secondo la prospettiva proposta da Emerico Amari, il diritto si rivela non come costruzione normativa astratta, ma come sedimentazione storica dello spirito umano, espressione concreta delle forme di vita collettiva che, attraverso cicli e metamorfosi, ne determinano l'essenza e ne rendono possibile la comprensione solo entro la trama della storia. Sul punto, v. A.M. DI STEFANO, *Il corso di diritto penale (1840-1843) di Emerico Amari, un maestro della penalistica civile tra illuminismo e positivismo*, Giappichelli, Torino, 2018.

⁵ Corradino Garaio (1781-1858) si laurea in Giurisprudenza nel 1807, diviene tesoriere dell'Università di Palermo dal 1836 al 1844, ispettore e poi direttore della Stamperia Reale e già dal 1821 revisore del Governo borbonico per la censura preventiva. Per un maggiore approfondimento, v. F. MAZZARELLA, *Garaio, Corradino*, in *DBGI*, I, p. 945.

sarebbe stato affidato allo stesso Garaio, a conferma del suo ruolo di primo piano nella vita accademica. Parallelamente, la Facoltà ampliava la propria offerta didattica. Da un lato venne regolamentata la figura dei sostituti dei professori titolari, dall'altro si arricchirono le discipline: furono attivate Medicina legale e Polizia medica, riaperta la cattedra di Economia civile e commercio e affidato l'insegnamento del Diritto penale a Gaetano Parlati. Il prospetto della didattica del 1859 elencava tra gli insegnamenti principali il Diritto romano, civile, penale, canonico, Economia, Diritto marittimo e Medicina legale. Una struttura che ben rifletteva le principali correnti europee del tempo, divise tra la Pandettistica tedesca e l'Esegesi francese. La Facoltà manteneva così una duplice impronta: da un lato quella tradizionale, legata al Diritto romano e ai testi classici, dall'altro una più aperta agli sviluppi del diritto vigente e della riflessione giuridica contemporanea.

Dopo l'Unità d'Italia, l'estensione alla Sicilia della Legge Casati⁶ determinò profondi mutamenti nell'assetto universitario. Vennero istituiti i presidi di Facoltà, ridefinito il corpo docente e creata una direzione amministrativa composta dagli stessi presidi, segnan-

⁶ La Legge sulla riforma degli studi, entrata in vigore nel 1859 per il solo Regno di Sardegna ed estesa progressivamente all'intero Stato italiano, venne introdotta in Sicilia con il Decreto 17 ottobre 1860, n. 263, noto come 'Decreto Mordini-Ugdulena'. L'azione normativa del prodittatore Antonio Mordini aveva già dato avvio a una stagione di riforme che, affrontando la delicata questione dell'istruzione pubblica e del riordino universitario, introdusse principi innovativi per l'organizzazione delle Facoltà e per l'autonomia accademica, ma al contempo segnò una significativa differenziazione tra i tre Atenei dell'isola. Le misure adottate – dalla distribuzione delle cattedre e dei fondi straordinari alla destinazione dei beni ecclesiastici soppressi e alla fissazione degli stipendi – lasciavano già intravedere l'orientamento governativo verso una gerarchizzazione degli istituti universitari, anticipando quella politica accentratrice che avrebbe trovato piena espressione nella Legge Casati. Per approfondimenti sulla legislazione universitaria e più in particolare sul reclutamento accademico della seconda metà del XIX secolo, v. M. MORETTI, I. PORCIANI, *Il reclutamento accademico in Italia. Uno sguardo retrospettivo*, in *Annali di storia delle università italiane*, I, 1997, pp. 11-39; G. FOIS, *I concorsi universitari*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, LI, 2001, 4, pp. 1213-1252; G. PALERMO, *Storia della cooptazione universitaria*, in *Quaderni storici*, n.s., XLV, 2010, n. 133, pp. 171-213.

do il passaggio a un modello più moderno e centralizzato di *governance* accademica. A Palermo queste riforme ebbero un significato particolare: sancirono la fine del predominio dei Teatini, che fino ad allora avevano esercitato una forte influenza sulla vita culturale dell'Ateneo. Il Rettore e la maggioranza dei professori appartenevano ormai al ceto laico, espressione di una nuova classe dirigente che trovava nell'Università uno strumento di affermazione civile e politica. Il primo a ricoprire l'incarico di Preside di Facoltà fu Giovanni Bruno, professore di Economia politica, intellettuale di orientamento liberale e figura di riferimento nel dibattito politico siciliano. La sua successiva adesione al Partito autonomista, in aperta contrapposizione al centralismo statale, rifletteva la tensione tra le aspirazioni regionali e il processo di unificazione nazionale, tensione che trovava eco anche nell'ambiente universitario. Sul piano degli studi, la Facoltà adottò un ordinamento triennale con dodici cattedre, cui si affiancarono due corsi di taglio professionale: uno annuale per i notai e uno biennale per i causidici, modellati sui primi due anni del corso di laurea in Giurisprudenza. Questa struttura testimoniava l'intento di conciliare formazione teorica e preparazione pratica, rispondendo alle esigenze di una società in rapido cambiamento e di un ceto professionale sempre più articolato.

Nel luglio del 1862 la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo inaugura, con i suoi primi due concorsi accademici⁷, una nuova stagione per il reclutamento dei docenti. Il primo concorso riguarda la cattedra di Diritto civile, mentre il secondo è destinato alla cattedra di Diritto processuale civile. Entrambi sono presieduti dal consigliere Francesco Paolo Perez⁸ e, per tale ragione, vengono tratta-

⁷ La documentazione relativa ai concorsi di cui si tratta in queste pagine è conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato. ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Concorsi a cattedre (1860-1896), b. 25, fasc. 467.

⁸ Francesco Paolo Perez (Palermo, 7 febbraio 1812 - Castelfranco Veneto, 17 ottobre 1892) fu poeta, saggista, linguista e uomo politico, personalità di primo piano nel panorama culturale e civile dell'Ottocento italiano. Nato e cresciuto in un ambiente intellettualmente vivace, dedicò i suoi primi studi alla letteratura e alla lingua, maturando ben presto una competenza filologica che lo condusse a occupare un posto di rilievo nel dibattito linguistico e letterario del suo tempo.

ti congiuntamente dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione ed Educazione per la Sicilia⁹, del quale fanno parte, oltre allo stesso Perez, Gaetano Daita, Federico Napoli e il canonico Michelangelo Ribaudi.

Accanto alla produzione poetica, che gli valse notorietà anche fuori dall'isola, si segnalano i suoi saggi e trattati, volti a illuminare la storia e l'evoluzione della lingua italiana. La sua attività, tuttavia, non si esaurì negli ambiti della critica e della poesia. Convinto sostenitore degli ideali risorgimentali, Perez fu tra gli intellettuali che misero il proprio ingegno al servizio della causa nazionale. Dopo l'Unità d'Italia ricoprì importanti incarichi pubblici, distinguendosi come Deputato, Senatore del Regno e Sindaco della sua città natale, Palermo. La sua figura si presenta così nella duplice veste di uomo di lettere e di uomo delle istituzioni, capace di coniugare l'amore per lo studio con l'impegno politico e civile. Negli ultimi anni si ritirò a Castelfranco Veneto, dove si spese nel 1892. La sua eredità intellettuale e morale resta segnata da un costante desiderio di contribuire, con la parola scritta e con l'azione pubblica, alla costruzione di una coscienza nazionale italiana. Per una panoramica sulla vita, le opere e il pensiero politico di Francesco Paolo Perez, si rinvia alla lettura e alla bibliografia di E.G. FARACI, *Francesco Paolo Perez dal federalismo al decentramento*, in *La classe dirigente siciliana e lo stato unitario. I progetti politico-istituzionali di alcuni protagonisti*, a cura di E.G. FARACI, Palermo. Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (DEMS) già Dipartimento di Studi Europei e dell'integrazione internazionale (DEMS)-portale.unipa.it/dipartimenti/dems, Palermo, 2017, pp. 56-93.

⁹ In questo quadro, merita particolare attenzione il fatto che, per un breve arco temporale, venne istituito un Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ed Educazione per la Sicilia, affiancato dal corrispondente organismo di Napoli, entrambi creati nel periodo prodittatoriale. Tuttavia, tale iniziativa si rivelò prevalentemente simbolica: tra luglio 1861 e febbraio 1862, gli istituti di Napoli e Palermo furono progressivamente ridotti a semplici sezioni periferiche, mentre al Consiglio Superiore di Torino rimase il ruolo effettivo di unico organo 'propositivo'. In questa prospettiva, la successiva fusione a Firenze delle tre sezioni del Consiglio Superiore segnò la definitiva chiusura di una struttura che, così articolata, risultava inadeguata sia ai criteri di decentramento amministrativo sia a una ripartizione razionale delle competenze, soprattutto alla luce delle scelte unificatrici già chiaramente delineate durante il dicastero De Sanctis. Si rinvia alla lettura di *Il Consiglio superiore della pubblica istruzione 1847-1928*, a cura di G. CIAMPI, C. SANTANGELO, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1994, pp. 12-36.

1. Luigi Sampolo e il primo concorso per la cattedra di Diritto civile

Il concorso per la cattedra di Diritto civile riveste un'importanza peculiare nella storia della Facoltà. Esso rappresenta infatti il primo concorso bandito dall'istituzione e segna l'ingresso in cattedra di Luigi Sampolo¹⁰, personalità eclettica e di grande rilievo nella cultura giuridica palermitana. La sua affermazione non costituisce soltanto un episodio individuale, ma inaugura una nuova stagione di elaborazione scientifica e di rinnovamento didattico, destinata a lasciare un'impronta profonda e duratura nella tradizione accademica locale.

Il concorso che consacra la figura di Luigi Sampolo è indetto per la cattedra di Diritto civile con il confronto delle leggi romane, riflettendo appieno l'approccio esegetico che caratterizza la civilistica italiana dell'epoca. La Commissione è chiamata a esaminare tre can-

¹⁰ Luigi Sampolo (Palermo, 3 dicembre 1825 - 28 febbraio 1905) fu giurista e docente universitario di grande rilievo nella seconda metà dell'Ottocento. Laureatosi in Giurisprudenza, intraprese inizialmente la professione forense, per poi dedicarsi stabilmente alla carriera accademica. Già nel 1853 ricoprì l'incarico di supplente in Codice e Pandette; nel 1860 fu nominato professore straordinario di Codice civile con confronto delle leggi romane e, l'anno seguente, di Diritto romano. Nel 1863 ottenne la cattedra di Diritto civile, disciplina che insegnò a lungo e con continuità. La sua attività didattica si distinse per l'ampiezza degli interessi: oltre al Diritto civile e romano, insegnò Diritto commerciale (1860-1862; 1887-1888), Pandette (1879-1881), Storia del diritto italiano (1885) ed Esegesi delle fonti romane (1880-1881; 1889-1905). Tra il 1893 e il 1896 fu Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, svolgendo un ruolo di rilievo nella vita istituzionale dell'Ateneo. La sua produzione scientifica, vasta e articolata, comprende studi di Diritto romano e di Diritto civile, oltre a scritti dedicati alla storia delle istituzioni accademiche palermitane. Il contributo più duraturo alla vita scientifica cittadina fu la fondazione, nel 1868, del *Circolo Giuridico*, società volta a promuovere il dialogo tra dottrina e pratica forense, dalla quale nacque nel 1870 l'omonima rivista di legislazione e giurisprudenza, destinata a esercitare una notevole influenza sulla cultura giuridica nazionale. Alla sua morte, avvenuta nel 1905, la comunità accademica palermitana ne celebrò l'opera con numerose commemorazioni, e nel 1908 gli fu dedicato un busto marmoreo, a testimonianza del segno profondo lasciato dalla sua figura nella vita scientifica e culturale della città. Sulla figura di Sampolo, v. la voce di M.A. COCCHIARA, *Sampolo, Luigi*, in *DBGI*, II, pp. 1780-178, e del fascicolo personale in ASUPa, Didattica, Giurisprudenza, Docenti (1855-1945), b. 1498, fasc. *Sampolo, Luigi*.

didati: Francesco Scuderi Nicosia, che opta per il solo esame; Nicolò Uzzo, valutato esclusivamente per titoli e del quale si tornerà nelle prossime pagine a parlare; e infine Luigi Sampolo, che sceglie di affrontare entrambe le prove. In questa fase la normativa garantiva ai candidati una certa libertà di scelta, permettendo loro di decidere se concorrere soltanto per titoli, presentando i propri meriti e le esperienze già maturate, se affrontare direttamente la prova d'esame, oppure se combinare entrambe le modalità, così da unire *curriculum* ed esame pratico. A regolare queste procedure era il cosiddetto Regolamento Mamiani, che rimase in vigore fino al settembre del 1862, quando venne sostituito dal Regolamento Matteucci, il quale introdusse nuovi criteri e ridefinì in parte l'organizzazione dei concorsi. Nel fascicolo del concorso, la sezione relativa alla lezione di Nicosia e ai titoli presentati da Uzzo risulta alquanto esigua e priva di particolare approfondimento, soprattutto se posta a confronto con l'attenzione riservata ai titoli di Sampolo – tra i quali si distingue la monografia *Sulla nullità delle alienazioni di immobili fatte dagli eredi apparenti* – e, ancor più, con la dettagliata esposizione della sua prova orale, illustrata con cura tanto sotto il profilo strettamente giuridico quanto in una più ampia prospettiva storico-giuridica. Il tema estratto, selezionato tra quaranta quesiti predisposti in forma sigillata, verte su una questione di rilevante attualità: la possibilità per lo straniero residente nel Regno di esercitare diritti civili e politici, nonché le condizioni giuridiche richieste a tal fine. Fin dall'*incipit* della sua trattazione, Sampolo si premura di prendere le distanze da un approccio meramente civilistico, precisando come la problematica si collochi, piuttosto, nell'ambito del diritto pubblico internazionale. La lezione si sviluppa in due momenti complementari: il primo di natura storico-ricostruttiva, il secondo dedicato all'analisi dell'ordinamento contemporaneo. Nella sezione storica, Sampolo ripercorre le modalità con cui lo straniero veniva inquadrato nel Diritto romano arcaico, soffermandosi sulla disciplina delle XII Tavole e sulla figura del *praetor peregrinus*, istituito per assicurare tutela a coloro che non godevano dello *status civitatis*. L'indagine prosegue con un'ampia panoramica sull'età altomedievale,

nella quale emerge con chiarezza il riferimento alla tradizione della Scuola storica e al principio della personalità del diritto, assunto come cardine interpretativo. Dopo un cenno alla portata innovativa della Rivoluzione francese del 1789, l'autore volge lo sguardo al diritto vigente, prendendo in esame il Codice civile del Regno delle Due Sicilie del 1819. Di quest'ultimo evidenzia come riconosca agli stranieri residenti l'esercizio dei soli diritti civili, escludendo invece quelli politici. La riflessione si conclude con un'attenzione alla normativa in corso di elaborazione nel nuovo Codice civile, destinata a introdurre un significativo mutamento di prospettiva. Nei contesti giuridici preunitari, la condizione dello straniero risultava essenzialmente regolata dal ricorso alla c.d. clausola di reciprocità, in forza della quale l'accesso ai diritti civili veniva subordinato alla garanzia che lo Stato di appartenenza dello straniero riconoscesse un analogo trattamento ai cittadini italiani. Con l'elaborazione del Codice civile, in un contesto politico ed economico profondamente segnato dall'affermazione delle istanze liberali, si profila un rilevante mutamento di paradigma. Nella formulazione discussa al tempo del concorso di Sampolo, l'art. 3 stabiliva infatti la piena equiparazione degli stranieri ai cittadini italiani nell'esercizio dei diritti civili. Una scelta normativa che, abbandonando il principio di reciprocità dominante nelle codificazioni europee dell'epoca, si ispirava a un'impostazione di bilaterale effettività: attraverso un atteggiamento liberale verso lo straniero si intendeva favorire un corrispondente riconoscimento dei diritti degli italiani all'interno degli ordinamenti esteri. La disciplina che si andava delineando non solo rafforzava il principio di uguaglianza giuridica, ma si configurava anche come strumento di promozione delle relazioni internazionali e di sviluppo delle dinamiche economiche e sociali del nuovo Stato unitario. L'art. 3 del Codice civile del 1865, infatti, reciterà: «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini», affermando un principio di piena e incondizionata equiparazione. Ciò, già in fase preparatoria, non poteva che suscitare ampi dibattiti soprattutto in merito al diritto di soggiorno: come considerarlo? Equipararlo a un diritto civile spettante a ogni individuo, indipendentemente

dalla nazionalità, oppure considerarlo un vero e proprio diritto politico, attribuibile soltanto ai cittadini in quanto membri dello Stato? È proprio su questo terreno che si colloca la lezione di Sampoio, il quale mostra non solo una solida padronanza delle questioni giuridiche, ma anche una piena consapevolezza delle tensioni interpretative che animano il dibattito dottrinale del tempo¹¹. Nella sua lezione egli dimostra di conoscere approfonditamente le diverse posizioni, di muoversi con sicurezza tra gli argomenti contrapposti e di valorizzare, al tempo stesso, la portata innovativa della norma e le difficoltà teoriche e applicative che essa solleva. La sua prova non si riduce dunque a un'esposizione tecnica, ma si distingue per la capacità di intrecciare la prospettiva giuridica con quella storico-dottrinale, restituendo la complessità di un tema centrale per il giovane Stato unitario.

2. *Procedura civile tra concorsi e controversie: dal reclamo alle dimissioni di Uzzo*

Il concorso per la cattedra di Procedura civile si svolge, a differenza di quello per Diritto civile, esclusivamente per titoli. All'esito della procedura, la Commissione dichiara idoneo un solo candidato, Nicolò Uzzo – già comparso nella selezione per la cattedra di

¹¹ Il tema dello *ius peregrinandi* e del trattamento dello straniero è tutt'altro che nuovo alla storiografia giuridica. Esso ha, anzi, costituito oggetto di riflessione costante sin dall'antichità, intrecciandosi con questioni di ospitalità, sovranità e identità giuridica. Tra i molti studi che hanno contribuito a delinearne le caratteristiche e gli aspetti problematici nel periodo che qui interessa, si segnalano, tra i classici ormai imprescindibili, i lavori di C. STORTI, *Il ritorno alla reciprocità di trattamento. Profili storici dell'art. 16, primo comma disp. prel. del codice civile del 1942*, in *I cinquant'anni del codice civile*. Atti del convegno di Milano: 4-6 giugno 1992, II, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 501-557; M. PIFFERI, *Ius peregrinandi e contraddizioni dell'età liberale. Qualche riflessione sulla "falsa" libertà di migrare in Italia e negli USA*, in *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, a cura di M. MECCARELLI, P. PACHETTI, C. SOTIS, Eum - Centro Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2012, pp. 253-273; ID., *Paure dello straniero e controllo dei confini. Una prospettiva storico-giuridica*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, I, 2019, pp. 179-197.

Diritto civile – mentre giudica non idonei gli altri concorrenti. La figura di Nicolò Uzzo si caratterizza per un percorso in cui attività giudiziaria e impegno accademico si intrecciano. Dopo la rivoluzione siciliana del 1848-49, egli è nominato giudice supplente del circondario Molo di Palermo dal generale Carlo Filangieri, marchese di Satriano. Contestualmente, coltiva un'intensa attività scientifica e didattica: tra il 1847 e il 1850 insegna privatamente Diritto pubblico amministrativo, nel 1850 cura l'edizione del *Programma del corso di diritto civile francese* di Antoine Marie Demante¹² e nel 1859 pubblica il *Trattato sull'enfiteusi*, tema centrale per la dottrina civilistica meridionale. Accanto a Nicolò Uzzo, prendono parte alla procedura anche Ferdinando Grano e Luigi Tirrito, dei quali, tuttavia, non è stato possibile reperire informazioni attendibili circa il percorso accademico e scientifico. Le memorie presentate da Grano non vengono accolte perché non conformi all'art. 119 del Regolamento Mamiani; Tirrito, invece, essendo stato escluso per mancanza di idoneità, propone formale reclamo al Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione ed Educazione in Sicilia. Egli sostiene che la procedura concorsuale sia radicalmente viziata e debba essere ripe-

¹² Antoine-Marie Demante (Parigi, 26 settembre 1789 - 28 dicembre 1856), figlio del Presidente del Tribunale civile di Louviers, compì studi giuridici a Parigi, conseguendo la licenza nel 1809, l'abilitazione forense nello stesso anno e il dottorato nel 1810. Dal 1819 fu professore supplente presso la Facoltà di diritto di Parigi e, dal 1821, titolare di una delle nuove cattedre di Diritto civile, affermandosi come uno dei più stimati docenti dell'epoca. Insignito della Légion d'honneur (cavaliere nel 1843, ufficiale nel 1846), fu eletto rappresentante nell'Assemblea costituente del 1848, dove sedette tra la minoranza, intervenendo su temi costituzionali, giuridici e sociali. Rieletto nel 1849 all'Assemblea legislativa, svolse il ruolo di relatore in procedimenti politici rilevanti e presentò la proposta da cui derivò la Legge sul disconoscimento di paternità del 6 dicembre 1850. Partecipò inoltre ai dibattiti sulla libertà d'insegnamento, sulla riforma ipotecaria e sull'abolizione della morte civile, votando generalmente con la maggioranza. Tra le opere principali si ricordano il *Programme des cours de droit civil français* (1830), il *Cours analytique du Code civil* (1847), oltre a numerosi contributi pubblicati in giornali e riviste giuridiche. Sul punto, v. *Demante (Antoine-Marie)*, in *Dictionnaire des parlementaires français...: depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1889...*, a cura di A. ROBERT, E. BOURLOTON, G. COUGNY, II Cay-Fes, Bourloton éditeur, Paris, 1889-1891, pp. 329-330.

tuta, poiché a Uzzo, in qualità di magistrato in carica, sarebbe stato illegittimamente consentito di partecipare, in violazione di una direttiva ministeriale del 27 maggio 1861. Il Consiglio, investito della questione, richiede chiarimenti alla Commissione esaminatrice e, dopo averne valutato le risposte, entra nel merito del reclamo. L'argomentazione di Tirrito viene respinta su più piani. Anzitutto, non esiste alcuna norma di legge che vieti a un magistrato di concorrere a una cattedra universitaria o che lo obblighi a dimettersi preventivamente dall'incarico giudiziario. Inoltre, la direttiva ministeriale richiamata nel reclamo è successiva all'ammissione dei candidati e non può quindi operare retroattivamente. Infine, nel caso specifico, non si ravvisa alcuna situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale. Ecco che anche il secondo concorso bandito dalla Facoltà giuridica dell'Università di Palermo sembrerebbe brillantemente concluso, con l'ingresso di un nuovo professore ordinario nel corpo docente. Tuttavia, l'analisi degli *Annuari della R. Università di Palermo* evidenzia un'anomalia: a partire dal 1863, Nicolò Uzzo non figura più come titolare della cattedra di Procedura civile, comparando invece solo come docente incaricato. Questa discrepanza suggerisce l'esistenza di un passaggio mancante nella ricostruzione della sua carriera accademica. Appare quindi necessario consultare direttamente gli archivi dell'Ateneo, per non lasciare irrisolto questo caso.

Apprendo il fascicolo del professor Nicolò Uzzo conservato presso l'Archivio storico universitario di Palermo, si scopre un plico che documenta una controversia tra l'Università e il docente riguardante il pagamento indebito dello stipendio relativo al mese di ottobre 1862. Dalla documentazione emerge che Uzzo si fosse dimesso dall'incarico, come chiarisce una lettera¹³ del 20 dicembre, fir-

¹³ «Al signor Rettore della Regia Università di Palermo. Oltreché gli stipendi dei professori sono pagati nella stessa guisa di quelli di tutti gli altri impiegati governativi, onde dal giorno in cui cessano dalle rispettive funzioni vien meno in loro il diritto ai relativi emolumenti, nel caso concreto del sig. Uzzo Nicolò che forma l'argomento della lettera controdistinta è da aversi inoltre riguardo alla circostanza che egli dovette rinunziare all'ufficio di Professore in forza della legge sul cumulo degli impieghi la quale è andata in vigore dal giorno 1° ottobre per cui dallo stesso di non avrebbe il sig.

mata da Michele Amari, Ministro della Pubblica Istruzione, e indirizzata al Rettore. Nel testo si specifica che, analogamente a tutti gli altri impiegati governativi, il diritto al trattamento economico dei professori cessa dal giorno in cui essi interrompono le rispettive funzioni.

Nel caso concreto di Nicolò Uzzo, la lettera aggiunge che la rinuncia all'ufficio era dettata dalla Legge sul cumulo degli impieghi¹⁴, entrata in vigore il 1° ottobre 1862. Tale normativa stabiliva

Uzzo potuto più riscuotere lo stipendio di Professore quand'anche fosse rimasto in ufficio [...]». L'originale della lettera e l'intera documentazione relativa alla questione di cui si tratta è conservata in: ASUPa, Didattica, Giurisprudenza, Docenti (1854-1910), b. 1476, fasc. *Uzzo, Nicolò*.

¹⁴ Il cosiddetto istituto del cumulo degli impieghi fa la sua comparsa nell'ordinamento italiano sin dal 1862, con la Legge 19 luglio, n. 722. La *ratio* della disciplina – o, almeno, l'interpretazione che ne offrono i commentatori coevi – è stata tradizionalmente ricondotta all'esigenza di evitare la duplicazione della spesa pubblica. Una lettura, questa, che trova conferma nello stesso dettato normativo. Non va dimenticato, infatti, che il tema del contenimento – o, più propriamente, della razionalizzazione – della spesa pubblica costituiva una preoccupazione primaria del legislatore sin dalla nascita del Regno d'Italia, ben prima che si giungesse a una compiuta disciplina organica del pubblico impiego. In questa prospettiva, già la Legge del 1862 introduceva limiti quantitativi ai compensi attribuibili a un medesimo dipendente impegnato in più incarichi retribuiti a carico della finanza pubblica. È soltanto in relazione a tale obiettivo di controllo della spesa che può comprendersi la disposizione che imponeva la dichiarazione dei compensi percepiti e l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i relativi dati all'anagrafe delle prestazioni, limitatamente agli emolumenti gravanti sul bilancio statale (o comunque pubblico). Il testo originario recitava all'art. 1: «Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Università libere e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui appresso». Gli articoli successivi (11-14) individuavano i casi in cui il cumulo non doveva considerarsi realizzato; altre disposizioni, invece, fissavano i tetti massimi di stipendio in presenza di incarichi plurimi e disciplinavano le riduzioni retributive conseguenti. Questa stessa impostazione venne ripresa dal R.D. n. 693 del 1908, il cui art. 10 riproduceva testualmente la disposizione del 1862: «Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui appresso». Nei successivi articoli del Decreto venivano previste deroghe per alcune categorie specifiche – magistrati, corpo insegnante e corpo sanitario – fermo restando che, nei casi di cumulo consentito, l'eventuale eccedenza rispetto alla soglia di 5.000 Lire

che nessun incarico retribuito dallo Stato potesse essere cumulato con altri incarichi remunerati dallo Stato stesso, dalle Province, dai Comuni, dalle Università libere o da qualunque altra amministrazione che godesse di garanzia, sussidio o riconoscimento statale. Di conseguenza, anche se Uzzo fosse rimasto in servizio, non avrebbe più potuto percepire lo stipendio di professore.

Il fascicolo, dunque, non si limita a chiarire la vicenda economica, ma illumina anche il motivo per cui il nome di Uzzo scompare dall'elenco dei docenti. La questione, già emersa in sede concorsuale con il reclamo di Tirrito, riaffiora ora in termini più definitivi, impedendo a Nicolò Uzzo di ottenere la nomina a professore ordinario. Egli continuerà a insegnare soltanto fino alla fine del 1862, in qualità di docente incaricato¹⁵.

Osservazioni conclusive

La vicenda dei primi concorsi universitari della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo nel 1862 si configura come un osservatorio privilegiato per comprendere le trasformazioni profonde che accompagnarono il processo di unificazione nazionale anche sul piano dell'istruzione superiore. L'affermazione di Luigi Sampolo alla cattedra di Diritto civile testimonia l'avvio di una stagione nuova, nella quale la didattica e la ricerca giuridica si confrontano con le esigenze di modernizzazione, con l'apertura verso prospettive metodologiche innovative e con il superamento delle rigidità che avevano caratterizzato l'ordinamento borbonico. Al contempo, il caso di

avrebbe subito una riduzione di un terzo. Se, invece, ciascuno dei due stipendi eccedeva tale cifra, la riduzione si applicava solo al trattamento meno cospicuo. La logica continuava a essere meramente economica, mirata a non pesare eccessivamente sulle casse dello Stato, che anzi potevano trarre beneficio dai risparmi derivanti dalle riduzioni operate.

¹⁵ Solo nel 1866 verrà indetto un nuovo concorso per la cattedra di Procedura civile e ordinamento giudiziario, il quale, tuttavia, non produrrà alcun candidato ritenuto idoneo. La documentazione della procedura è conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato: ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Concorsi a cattedre (1860-1896), b. 25, fasc. 472.

Nicolò Uzzo e della cattedra di Procedura civile rivela come l'innesco della normativa postunitaria sui precedenti assetti istituzionali non sia stato lineare, ma abbia generato frizioni, ricorsi e incertezze interpretative, segnalando la complessità di un sistema giuridico in transizione.

Questi episodi, pur radicati nella dimensione specifica della vita accademica, rinviano a questioni di più ampio respiro. Essi mostrano infatti come l'Università fosse attraversata dal medesimo dibattito che percorreva la società e le istituzioni del tempo: quello tra accentramento e federalismo, tra l'uniformazione imposta dallo Stato unitario e le spinte autonomistiche, particolarmente vive in Sicilia. Non a caso la figura di Giovanni Bruno, primo Preside della Facoltà e intellettuale di orientamento liberale, incarna in modo emblematico tale tensione, passando dall'adesione al progetto nazionale alla successiva scelta autonomista, che rifletteva le istanze regionali e la diffidenza verso un centralismo percepito come eccessivamente rigido.

In questo senso, la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo non appare soltanto un centro di formazione professionale, ma anche un laboratorio politico-istituzionale, nel quale le dinamiche di reclutamento dei docenti diventano il riflesso di un più vasto processo di ridefinizione dei rapporti tra Stato e società civile. La competizione tra i candidati, le controversie sulle norme applicabili, le dimissioni imposte dalla Legge sul cumulo degli impieghi, sono episodi che trascendono la dimensione tecnica per assumere un significato paradigmatico: essi mostrano come il diritto, l'Università e la politica si intrecciassero strettamente nella costruzione dello Stato unitario.

La storia dei primi concorsi palermitani, dunque, non si esaurisce nella cronaca dell'ingresso di nuovi professori in cattedra, ma rappresenta una testimonianza preziosa delle tensioni che segnarono l'avvio della modernità accademica e giuridica italiana. In essa si riflettono i nodi irrisolti tra centro e periferia, tra uniformità legislativa e pluralità delle esperienze locali, tra esigenze di governo e aspirazioni di autonomia: questioni che, ben oltre la metà dell'Ottocento, continueranno a segnare la vicenda culturale e politica del Paese.

INDICE

<i>Presentazione</i>	VII
<i>Abbreviazioni</i>	IX

Prolegomena

Mauro Moretti	
<i>Regole e pratiche concorsuali</i>	3

Diritto civile – Diritto commerciale

Marta Cerrito	
<i>Quando tutto ebbe inizio: primi concorsi universitari nella Palermo postunitaria</i>	33
Laura Moscati	
<i>Il primo concorso di Diritto civile nell'Università 'capitale del Regno'</i>	49
Carolina Argiroffi	
<i>'Maestranze' sotto concorso: scienza civilistica e reclutamento a Napoli (1880-1891)</i>	67
Marco Cian	
<i>Il primo concorso alla cattedra di Diritto commerciale nell'Università di Padova dopo l'Unità d'Italia: Adolfo Sacerdoti professore straordinario nel 1881</i>	85
Virginia Amorosi	
<i>Tra accademia e città. Diritto commerciale, Scienza delle finanze, Economia politica nell'Università di Napoli (1882-1895)</i>	103
Caterina Bonzo	
<i>Le tendenze della civilistica italiana di fine Ottocento nel concorso per la cattedra torinese del 1885</i>	121
Chiara Valsecchi	
<i>Il concorso di Diritto civile a Padova (1886): una 'singolare' vicenda di ordinaria accademia?</i>	139

Alessia Legnani Annichini	
<i>Il concorso bolognese di Cesare Vivante (1887)</i>	155

Marco Legnani	
<i>Tra vita accademica e dimensione pubblica: profili e logiche di una classe dirigente attraverso il reclutamento universitario nella Palermo tardo ottocentesca (Diritto commerciale)</i>	171

Diritto costituzionale - Filosofia del diritto - Diritto amministrativo – Diritto internazionale

Emanuela Fugazza	
<i>L'insegnamento del Diritto internazionale: il concorso pavese del 1865</i>	191

Francesca Sigismondi	
<i>«Errando intorno a una cattedra universitaria». Luigi Palma e il concorso di Diritto costituzionale del 1874</i>	205

Ida Ferrero	
<i>I concorsi alla cattedra di Diritto internazionale dell'Università di Torino (1875-1885)</i>	221

Giulio Abbate	
<i>I concorsi alle cattedre di Filosofia del diritto e Diritto costituzionale nell'Università di Napoli. Cronache e contesti dottrinali (1878-1881)</i> ..	239

Andrea Landi	
<i>Una materia da definire. Il concorso pisano di Diritto amministrativo del 1886</i>	255

Mario Riberi, Andrea Pennini	
<i>Diritto costituzionale e selezione accademica: il concorso di Torino del 1896</i>	271

Procedura civile e ordinamento giudiziario

Francesca Macino	
<i>Il primo concorso di Procedura civile alla Sapienza (1881)</i>	293

Chiara Galligani	
<i>Il primo concorso per la cattedra di Procedura civile e ordinamento giudiziario nella Facoltà giuridica pisana</i>	307

Laura Passero

*Un concorso alla luce del sole: la cattedra senese di Procedura civile
e ordinamento giudiziario nell'ottobre del 1896* 321

Diritto e procedura penale – Medicina legale

Francesco Rotondo

*Il reclutamento accademico postunitario per l'Università di Napoli nelle
materie del Diritto e della procedura penale, della Medicina legale
e del Diritto ecclesiastico*..... 335

Francesco Di Chiara

*I 'vincitori pari merito'. Una curiosa costante nei concorsi alla cattedra
di Diritto e procedura penale presso la R. Università di Palermo
(1865, 1881, 1882)*..... 349

Stefano Canestrari, Valentina Badalamenti

*La dottrina penale del Regno d'Italia sotto concorso: una testimonianza
storica dell'esordio bolognese di Luigi Lucchini* 369

Marco P. Geri

Diritto e procedura penale per Pisa (1888-1889): un concorso fallito? 385

Paolo Passaniti

*Tra Parma e Siena: il concorso nell'anno dell'entrata in vigore
del Codice penale Zanardelli* 403

Diritto romano – Storia del diritto

Cristina Vano

*Cantieri accademici. La Facoltà di Giurisprudenza di Napoli
e i primi concorsi dopo l'Unità d'Italia (1860-1861)*..... 423

David De Concilio

*Una scelta di continuità: il concorso di Istituzioni di diritto romano
presso l'Università di Padova*..... 445

Marzia Lucchesi

*«Un ingegno potente e una mente ordinata»: il concorso pavese di
Pasquale Del Giudice (1872)*..... 461

Paola Casana	
<i>La prima cattedra di Storia del diritto nella Torino postunitaria: un concorso travagliato</i>	477
Emanuele Stolfi	
<i>Cattedre e reclutamento romanistico a Siena (1877-1887).....</i>	495
Antonia Fiori	
<i>Come Vittorio Scialoja salì la cattedra romana.....</i>	511
Nicoletta Sarti	
<i>Augusto Gaudenzi e gli altri. Il concorso bolognese di Storia del diritto italiano del 1886.....</i>	529
Giovanni Luchetti	
<i>Il concorso per la cattedra di Diritto romano nella R. Università di Bologna (1889) e la nomina di Giuseppe Brini come professore ordinario di Pandette.....</i>	545

Economia politica

Riccardo Leoncini	
<i>Tullio Martello. Un garibaldino all'Università di Bologna.....</i>	557
Mario Pomini	
<i>I primi concorsi di Economia politica e di Scienza delle finanze nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova.....</i>	573
<i>Indice dei nomi</i>	
a cura di Anastasia Castellani e Matteo Luppi.....	585

GLI AUTORI

GIULIO ABBATE, Ricercatore di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

VIRGINIA AMOROSI, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

CAROLINA ARGIROFFI, Dottoranda di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

VALENTINA BADALAMENTI, Dottoranda di ricerca in Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

CATERINA BONZO, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino

STEFANO CANESTRARI, Professore ordinario di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

PAOLA CASANA, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino

MARTA CERRITO, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Palermo

MARCO CIAN, Professore ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Padova

DAVID DE CONCILIO, Ricercatore di Diritto e religione, Università degli Studi di Padova

FRANCESCO DI CHIARA, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Palermo

IDA FERRERO, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino

ANTONIA FIORI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

EMANUELA FUGAZZA, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Pavia

CHIARA GALLIGANI, Ricercatrice di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Pisa

MARCO P. GERI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Pisa

ANDREA LANDI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Pisa

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

MARCO LEGNANI, Assegnista di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Palermo

RICCARDO LEONCINI, Professore ordinario di Economia politica, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

MARZIA LUCCHESI, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Pavia

GIOVANNI LUCHETTI, Professore ordinario di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

FRANCESCA MACINO, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

MAURO MORETTI, Professore ordinario di Storia contemporanea, Università per Stranieri di Siena

LAURA MOSCATI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

PAOLO PASSANITI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Siena

LAURA PASSERO, Dottoressa di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Siena

ANDREA PENNINI, Professore associato di Storia delle istituzioni politiche, Università di Torino

MARIO POMINI, Professore associato di Economia politica, Università degli Studi di Padova

MARIO RIBERI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino

FRANCESCO ROTONDO, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

NICOLETTA SARTI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

FRANCESCA LAURA SIGISMONDI, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

EMANUELE STOLFI, Professore ordinario di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, Università degli Studi di Siena

CHIARA VALSECCHI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Padova

CRISTINA VANO, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.
10. *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI, 2023.
11. *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa*, a cura di FRANCESCA OLIOSI, 2023.
12. *I 40 anni del Codex Iuris Canonici*, a cura di ALBERTO TOMER, 2024.
13. ILARIA ZUANAZZI, *La conciliazione nel diritto della Chiesa. Principi generali e applicazioni nella giustizia amministrativa*, 2024.
14. MARTA TARONI, *Le nuove forme di normatività. Il diritto alla prova delle behavioral sciences*, 2025.
15. NICO TONTI, *La figura di Andrea Galante nel clima postunitario degli esordi del diritto ecclesiastico italiano*, 2025.
16. *Maestri sotto concorso. Le prime tornate del reclutamento nelle Facoltà giuridiche dei grandi Atenei del Regno d'Italia (1860-1896)*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, NICOLETTA SARTI, 2025.

Pubblicato nel mese
di dicembre del 2025

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660